SENT. 112/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	**ACANFORA**	Presidente
Ida	**CONTINO**	Consigliere-rel.
Nicola	**RUGGIERO**	Consigliere
Ilaria Annamaria	**CHESTA**	Consigliere
Cosmo	**SCIANCALEPORE**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **62049** del registro di segreteria, proposto da:

- **DIGENA Vito Vincenzo,** nato a Gravina di Puglia (BA) il 20 giugno 1969 (C.F. DGNVVN69H20E155N), rappresentato e difeso dall'avv. Mariapaola Marro, pec: mariapaola.marro@milano.pecavvocati.it.

contro:

- **PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI**, in persona del Procuratore Generale *pro-tempore*;
- **PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI** presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore.*

***avverso**:*

la sentenza n. 199/2024, emessa dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, pubblicata in data 10 dicembre 2024 e non notificata.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, con l'assistenza del segretario dott. Luca Fruscione, il relatore cons. Ida Contino, l'avv. Mariapaola Marro per l'appellante e la Procura Generale nella persona del v.p.g. Alfio Vecchio.

FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia condannava il sig. Vito Vincenzo Digena al pagamento di euro 46.798,70, oltre emolumenti accessori, a titolo di risarcimento del danno nei confronti del Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Secondo la prospettazione attorea, il Digena, maresciallo in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Monza, tra il 2020 e il 2022 usufruiva ripetutamente di lunghi periodi di malattia pur in assenza dei presupposti legittimanti; nello specifico, dal 16 giugno 2020 al 27 gennaio 2021, per complessivi 225 giorni, dall' 8 giugno 2021 all' 8 dicembre 2021, per complessivi 184 giorni, e dal 6 febbraio 2022 al 1° marzo 2022 per ulteriori 24 giorni.

Dalle indagini del procedimento penale svolte dalla Procura militare presso il Tribunale di Verona era emerso che il Digena, durante il periodo di malattia, oltre a diversi spostamenti nell'area urbana di

Monza, aveva raggiunto il centro commerciale "Carosello" di Carugate (MI) e il centro commerciale "Galleria Borromea" di Peschiera Borromea. La conferma degli spostamenti era scaturita, peraltro, anche dall'esame dei tabulati telefonici e dalle transazioni bancarie. Proprio dall'esame incrociato di tali mezzi istruttori era stato scoperto che oltre agli spostamenti nel contesto urbano, il Digena si era recato anche fuori provincia e fuori regione: in data 29 luglio 2021, era stato localizzato a Parma, ovvero a 140 km di distanza dal luogo del domicilio e nei giorni 20, 24 e 27 agosto 2020 e 1° settembre 2020 i numeri telefonici intestati ed in uso al DIGENA avevano agganciato le celle di Siracusa. La sua permanenza in tale città trovava ulteriore conferma in alcune transazioni bancarie. Inoltre, dall'acquisizione dei dati disponibili presso l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA spa) era emerso che nel lungo periodo di malattia (dal 24 maggio 2021 al 26 novembre 2021), era stato acquistato un solo farmaco associato al codice fiscale del Digena.

La Procura contabile, inoltre, a sostegno della propria pretesa risarcitoria, richiamava le conclusioni formulate nella consulenza tecnica, richiesta dalla Procura militare.

Poiché la condotta del Digena, secondo la prospettazione attorea, aveva causato un danno patrimoniale diretto a carico del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - conseguente alla percezione degli emolumenti stipendiali durante i 433 giorni di malattia ingiustificata, la Procura lo ha citato in giudizio per sentirlo condannare al pagamento di euro 47.425,35 oltre interessi

legali e rivalutazione monetaria.

2. Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia ha ritenuto provata agli atti l'assenza ingiustificata del Digena dal servizio per 433 giorni. Riguardo alla quantificazione del *vulnus,* tuttavia, ha ritenuto di dover defalcare dal danno richiesto in citazione (euro 47.425,35) la somma già risarcita dal maresciallo in sede penale, pari ad euro 626,65 per le assenze nelle giornate del 18 novembre 2021, del 19 novembre 2021, del 29 novembre 2021, del 30 novembre 2021, del 1° dicembre 2021 e del 6 dicembre 2021. Ha pertanto condannato l'odierno appellante al pagamento del predetto importo di euro 46.798,70, oltre rivalutazione dalla data del pagamento e interessi dalla data del deposito della sentenza e sino alla data del soddisfo.

3. Con atto notificato in data 10 febbraio 2025, e depositato in segreteria lo stesso giorno, ha proposto appello il sig. Vito Vincenzo Digena con il patrocinio dell'avv. Mariapaola Marro, affidando il gravame ai seguenti profili di censura:

3.1 *Sentenza illogica e immotivata in punto di valutazione del fascicolo d'indagine della Procura Penale Militare*

Secondo l'assunto difensivo, i primi giudici si sarebbero limitati a ritenere provati i fatti indicati dalla Procura contabile sulla scorta di "*un ragionamento formale e astratto, inconferente rispetto al fatto concreto"* (pag. 6 atto d'appello), sì da viziare la sentenza per motivazione apparente. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, nella ricostruzione dei fatti, il Collegio di prime cure avrebbe richiamato

genericamente gli atti del processo senza indicare di quali atti si parli.

Rileva altresì che il processo penale non è stato neanche celebrato.

Ancora, secondo la prospettazione difensiva, il *vulnus* della statuizione emergerebbe dal fatto che i giudici hanno ritenuto provato il fatto illecito in ragione di una mera consulenza di parte, allegata dalla Procura contabile, e dall'assenza di prove contrarie.

L'appellante, inoltre, si sofferma sulla inidoneità probatoria dei tabulati telefonici e dei prelievi bancari.

3.2 Error in giudicando sul quantum debeatur in considerazione del danno già risarcito dal DIGENA e quantificato in sede penale.

Lamenta l'appellante che in sede penale è stata formulata una richiesta risarcitoria pari ad euro 626,25, avendo riconosciuto il giudice come falsi i giorni di malattia corrispondenti alle date del 18 novembre 2021, del 19 novembre 2021, del 29 novembre 2021, del 30 novembre 2021, del 1° dicembre 2021 e del 6 dicembre 2021.

Secondo l'articolazione difensiva, dunque, se è vero che vi è autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, è altrettanto vero che la Corte dei conti non ha compiuto un'autonoma valutazione ma ha trasfuso nel proprio giudizio l'intero fascicolo d'indagine penale, sicché avrebbe dovuto anche quantificare il danno nell'importo determinato in sede penale.

3.3 Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con conseguente vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

4. La Procura generale, con memoria depositata agli atti il 25 marzo

2026,ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto contro deducendo puntualmente a entrambi i motivi di appello. Ha, pertanto chiesto il rigetto dell'appello proposto dal sig. Digena, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

5. All'odierna udienza, come da verbale in atti, l' avv. Mariapaola Marro per l'appellante e, per la Procura Generale, il v.p.g. Alfio Vecchio hanno esposto diffusamente le rispettive argomentazioni difensive ed hanno concluso insistendo affinchè vengano accolte le richieste rassegnate negli atti scritti.

La causa, pertanto, è passata in decisione.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n.199/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia con la quale il sig. Digena è stato condannato al pagamento di euro 46.798,70, oltre accessori, per una ipotesi di danno erariale da indebita percezione di emolumenti retributivi nei 433 giorni di assenza dal servizio per malattia. Nello specifico, l'appellante è stato ritenuto responsabile per essersi assentato, nel periodo 17 giugno 2020 – 27 gennaio 2021 (225 giorni); nel periodo 8 giugno 2021 – 8 dicembre 2021 (184 giorni) e nel periodo 6 febbraio 2022 – 1° marzo 2022 (24 giorni), in assenza dei presupposti legittimanti.

L'appello è infondato.

II. Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato il vizio di motivazione apparente poiché i primi giudici avrebbero statuito la condanna

richiamando non meglio specificati atti del processo penale, oltre ad una consulenza di parte prodotta dalla Procura contabile.

La censura è infondata.

L'Iter logico argomentativo esposto dai primi giudici a sostegno della statuizione di condanna è pienamente esaustivo e rende esplicito il percorso logico della decisione. I giudici lombardi non si sono limitati a richiamare gli "*atti del processo*" come assunto dall'appellante, ma anche la nota dell'8 aprile 2022, nella quale i Carabinieri inquirenti hanno ricostruito i continui spostamenti del Digena durante il periodo di malattia. Non solo: hanno fatto esplicito riferimento in sentenza agli "*elementi indiziari precisi gravi e concordanti a fronte dei quali il convenuto non ha fornito alcun elemento probatorio"* (si veda pag. 6 della sentenza). Nello specifico, hanno richiamato i tabulati telefonici dell'utenza intestata all'appellante dai quali emergeva che questi si spostava agganciando celle allocate al di fuori del comune di residenza, quali Monza, Carugate e Brugherio. Hanno altresì fatto riferimento alle transazioni commerciali in luoghi diversi da quello di residenza e per l'acquisto di beni tutt'altro che di "*prima necessità*".

Ancora, nel rinviare per motivi di sintesi alla circostanziata ricostruzione contenuta nella succitata nota dell'8 aprile 2022, i primi giudici hanno comunque a titolo esemplificativo evidenziato che *"il 29 luglio 2020, il convenuto si è recato presso il centro commerciale di Arese (dove l'utenza telefonica del Digena agganciava la relativa cella). Lo stesso dicasi, sempre a titolo esemplificativo, per il giorno 21 settembre 2020, presso un noto centro commerciale situato nel*

Comune di Lissone, nonché il successivo 26 settembre 2020 presso un ristorante del centro commerciale di Arese e, il 15 ottobre 2020, presso un altro centro commerciale di Carugate. Durante i periodi di asserita malattia, sulla scorta dei tabulati telefonici e delle movimentazioni bancarie, è stato altresì riscontrato che il convenuto si era recato in Sicilia (a Siracusa, il 21 e 22 agosto 2020, nonché il successivo mese di novembre tra il giorno 5 e il giorno 7) e in Puglia (a Gravina, il 28 agosto 2020)" (pag. 8 della sentenza).

Ebbene, a parere di questo Collegio i numerosi elementi indiziari innanzi richiamati presentano i requisiti richiesti dal legislatore, in quanto gravi, precisi e concordanti, per conferire loro efficacia probatoria in ragione dell'art. 2729 c.c. e quindi per fondare l'accertamento del fatto controverso e il giudizio di responsabilità; peraltro, è opportuno ricordare che, secondo la granitica giurisprudenza delle sezioni giudicanti, nella materia della responsabilità contabile, come in quella civile, la disciplina probatoria è regolata dal principio della "*preponderanza dell'evidenza"* o del "*più probabile che non"* , per cui, come affermato in un recente arresto di questa Sezione di appello, "*il pubblico ministero contabile deve offrire la prova della condotta e dell'evento dannoso nonché del nesso causale, ma quest'ultimo può essere ricostruito anche avvalendosi di prove presuntive che convincano il giudice dell'elevata probabilità (non necessariamente della certezza) che effettivamente la lesione a un bene patrimoniale o non patrimoniale pubblico sia derivazione "ordinaria" e "normale" del comportamento tenuto dal soggetto*

responsabile" (Sez. II app. 30 aprile 2026, n.78).

In ogni caso, a tali indizi deve aggiungersi la consulenza medico-legale, peraltro diffusamente richiamata in sentenza, richiesta in data 16 maggio 2022 dalla Procura presso il Tribunale militare.

Ebbene, come puntualmente evidenziato dal giudice di prime cure, il medico interpellato ha ritenuto che i fatti contusivi per i quali vi erano stati i tre accessi al pronto soccorso, in data 10 giugno 2020, in data 24 maggio 2021 e in data 17 gennaio 2022, anche secondo la comune esperienza, non erano tali da causare postumi a distanza e prolungamenti dei periodi di malattia. Nello specifico, il consulente ha ritenuto che i giorni di malattia concessi dai sanitari del Pronto soccorso, pari a 7, 15 e 20 giorni, erano sufficienti a far stabilizzare le lesioni. Ha pertanto concluso che "*le lesioni diagnosticate al Digena - in assenza di complicanze, che nella fattispecie non sono documentat,e sono venute a stabilizzazione in un lasso temporale ampiamente inferiore a quanto richiesto"*.

Ebbene, anche a fronte di una consulenza così puntuale, il Digena non ha opposto alcuna considerazione medica idonea a revocare in dubbio la correttezza delle conclusioni ivi formulate; né altro elemento probatorio sufficiente a elidere efficacia al quadro indiziario innanzi evidenziato; l'appellante, infatti, si è limitato ad affermare, in maniera del tutto apodittica, che sia i tabulati telefonici che i prelievi bancari non sono elementi idonei a certificare la presenza del soggetto proprietario in un determinato luogo (si veda pag. 8 dell'atto d'appello).

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, non solo devono escludersi i

vizi di logicità e di motivazione apparente lamentati dall'appellante, ma deve essere confermata l'assoluta correttezza della statuizione di condanna.

Tutto il compendio probatorio in atti, infatti, è inequivoco nel fondare il convincimento che il sig. Digena abbia usufruito di 433 giorni di malattia in assoluta mancanza dei requisiti legittimanti, così causando il danno erariale azionato.

III. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno erariale in euro 46.798,70, seppure in sede penale la richiesta risarcitoria fosse stata quantificata in euro 626,25; il giudice penale, infatti, aveva riconosciuto come falsi solo i singoli episodi corrispondenti alle giornate del 18 novembre, 2021, del 19 novembre 2021, del 29 novembre 2021, del 30 novembre 2021, del 1° dicembre 2021 e del 6 dicembre 2021.

In proposito, l'appellante pur avendo riconosciuto l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, ha lamentato che la Corte dei conti non avrebbe compiuto un'autonoma valutazione dei fatti, limitandosi piuttosto a trasferire nel proprio giudizio l'intero fascicolo d'indagine penale, sicché il danno avrebbe dovuto essere quantificato nel medesimo importo determinato nel processo penale.

Anche tale censura è infondata.

Indubbiamente, il giudice contabile ha tratto argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli provenienti dal giudice penale. Come chiarito dalla Cassazione, infatti, "*nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero*

convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo“ (Cass. civ. Sez. III 26 giugno 2015, n. 13229). Consolidato è, infatti, il principio di “circolarità delle prove”, *“non potendosi revocare in dubbio l’utilizzabilità, in sede di giudizio contabile, delle risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi (civile, penale, amministrativo), in quanto il giudice può far legittimo uso delle cd. “prove atipiche”, considerata l’assenza di una norma di chiusura che cristallizzi il numerus clausus delle prove, ma anche l’oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale, e l’affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice* (cfr., *ex multis*, Sez. II App., 11 febbraio 2025, n. 28, 10 dicembre 2025, n.246).Sono state così ritenute prove atipiche, utilizzabili quindi dal giudice contabile, anche gli scritti provenienti da terzi, gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa, le sentenze rese in altri giudizi tra le stesse o tra altre parti.

Dunque, correttamente il giudice di prime cure ha utilizzato tutti gli elementi di prova in suo possesso, operando tuttavia sugli stessi un autonomo giudizio e una libera valutazione, anche ai fini della quantificazione del danno.

Non solo; in sentenza ha compiutamente motivato la efficacia

persuasiva degli indizi utilizzati per fondare il suo convincimento di fondatezza della domanda attorea anche con riferimento alla quantificazione del danno erariale. E, infatti, dopo aver riportato testualmente le conclusioni riportate dal CTU, e quindi dopo aver puntualizzato che "*le lesioni diagnosticate al Digena - in assenza di complicanze, che nella fattispecie non sono documentate, sono venute a stabilizzazione in un lasso temporale ampiamente inferiore a quanto richiesto",* correttamente ha ritenuto provata la condotta illecita dell'appellante per tutti i 433 giorni di assenza ingiustificata dal servizio. Riguardo poi alla quantificazione del danno, si è avvalso del puntuale calcolo effettuato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che, in base alle retribuzioni indebitamente corrisposte al Digena, comprensive di oneri fiscali e previdenziali, lo ha quantificato in euro 47.425,35. Tuttavia, correttamente ha inteso detrarre la somma di euro 626,65, già versata dal Digena per le assenze nelle giornate del 18 novembre 2021, del 19 novembre 2021, del 29 novembre 2021, del 30 novembre 2021, del 1° dicembre 2021 e del 6 dicembre 2021, come emerge documentalmente dalla sentenza del GIP del Tribunale di Verona (sentenza n. 64 del 12 dicembre 2023).

IV. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, l'appello è infondato e deve essere rigettato e per l'effetto integralmente confermata la sentenza n. 199/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia.

V. Ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., le spese di questo grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante per il principio della soccombenza.

PQ.M.

SENT. 112/2026

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis,*

RIGETTA

l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in euro 112,00 (CENTODODICI/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il giudice relatore il Presidente

(dott.ssa Ida Contino) (dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 22 GIUGNO 2026

per il Dirigente

(dr. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco